

F&A News del 22 Ottobre 2014.

AZZERAMENTO DEI CONTRIBUTI PER LE NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

L'art. 12 del DDL Stabilità 2015 promuove la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, attraverso il riconoscimento alle imprese di sgravi contributivi. Rientrano nella previsione legislativa tutti i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati a partire dal 1 gennaio 2015 e fino al 31/12/2015, ai quali è riconosciuto per un massimo di tre anni e ferma restando l'aliquota di computo ai fini pensionistici, l'azzeramento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL nel limite massimo di 6200 euro annui.

Limiti all'applicabilità della norma:

- Restano esclusi i contratti di apprendistato, di lavoro domestico, i contratti appartenenti al settore agricolo e coloro che nei sei mesi eccedenti hanno avuto già un contratto a tempo indeterminato;
- L'agevolazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
- L'esonero non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative ai lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'art.
 2359 del codice civile o facenti capo,

- anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge;
- 4. Sono esclusi i lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato.